

Alla cortese attenzione dell'Ufficio Acquisti

Oggetto: **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).**

Aggiornamento del 23 gennaio 2024

Ai sensi del Regolamento REACH, I.C.E.L. S.C.p.A. è qualificato come "utilizzatore a valle", in particolare come "produttore di articoli" e "fornitore di articoli" (vedi art. 3.4 e 3.33), laddove secondo il regolamento stesso, potrebbe essere definito articolo qualsiasi prodotto, componente o semilavorato.

Vi informiamo con la presente che:

1. Gli articoli forniti da **I.C.E.L. S.C.p.A.** rientrano nella definizione di "articoli", come definito nell'articolo 3.3, e non rientrano nelle disposizioni di base del regolamento REACH in quanto tali, come la registrazione. Inoltre tali articoli non rilasciano alcuna sostanza in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
2. **I.C.E.L. S.C.p.A.** non è qualificato come "produttore" o "importatore" di sostanze, come definito negli art.3.9 e 3.11 del Regolamento REACH; pertanto è esente dall'obbligo di registrare le sostanze utilizzate nei propri processi produttivi;
3. **I.C.E.L. S.C.p.A.** mantiene attive le azioni necessarie per garantire costantemente il rispetto di tutte le disposizioni applicabili del Regolamento REACH. Nello specifico:
 - la gestione dei canali di comunicazione della filiera di approvvigionamento con le finalità di:
 - un aggiornamento delle informazioni necessarie in riferimento all'evoluzione del regolamento REACH;
 - per garantire che l'uso specifico dei cavi sia integrato nel fascicolo di registrazione ed eventualmente nello scenario d'esposizione (se previsto),
 - trovare fornitori alternativi con l'obiettivo di garantire la continuità della fornitura;
 - la ricerca e lo sviluppo di processi o sostanze alternative qualora la normativa limiti o bandisca l'uso di alcune sostanze dal mercato, al fine di garantire ai clienti **I.C.E.L. S.C.p.A.** la continuità, la qualità e le prestazioni dei prodotti forniti;
 - la valutazione delle sostanze utilizzate negli articoli forniti, al fine di individuare e comunicarVi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento REACH, l'eventuale presenza di sostanze classificate come SVHC (Substances of Very High Concern) e incluse nell'allegato XIV o nella Candidate List (<https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) e successive modifiche, se superiori ai limiti di concentrazione dello 0,1% in peso/peso.

L'ultimo aggiornamento della Candidate List è del 19 dicembre 2023 con l'introduzione di cinque nuove sostanze alla lista SVHC, con decisione D(2023)8585-DC entrata in vigore in data 23 gennaio 2024, i motivi dell'introduzione sono riportati negli articoli 57c, 57d e 57e.

I.C.E.L. S.C.p.a.

- 4 **I.C.E.L. S.C.p.A.** è a conoscenza degli obblighi di notifica al [Database SCIP](https://echa.europa.eu/it/scip-database) (*Substances of Concern In articles as such or in complex objects - Products*) <https://echa.europa.eu/it/scip-database>, introdotti, a partire dal 5 gennaio 2021, dalla Direttiva 2018/851/UE per gli articoli contenenti sostanze SVHC oltre lo 0,1% in peso/peso e si impegna a fornire, il numero di notifica SCIP laddove previsto.

Sulla base della guida EuropaCable e a seguito di relative verifiche possiamo confermare che per tutti i cavi prodotti da **I.C.E.L. S.C.p.a.** non è necessaria alcuna registrazione presso il database SCIP perché i suddetti articoli non contengono, al loro interno, sostanze SVHC con peso pari o superiore allo 0,1% in peso/peso.

Link alla guida EuropaCable.

<https://europacable.eu/>

Per ulteriori informazioni sull'attività di **I.C.E.L. S.C.p.A.** in merito al Regolamento "REACH", potete contattare il servizio Ricerca & Sviluppo - Tel. +39 0545 913111 – mirco.lacchini@icelscpa.it



Direttore R & S
Mirco Lacchini
P.IVA 00432110393